

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CHERCHI, CARMINA

Introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 del codice penale in materia di zoerastia e zoopornografia

Presentata il 15 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta una tematica delicata e forse poco nota all'opinione pubblica italiana: la bestialità o zoerastia ossia il compimento di atti sessuali su animali da parte di esseri umani. Contrariamente a quanto si possa pensare, tale pratica è abbastanza diffusa ed è sufficiente fare una semplice ricerca nella rete *internet* per rendersi conto di quanto questo fenomeno sia attuale ed esteso. D'altronde, già nel 2008, la Lega anti vivisezione (LAV) denunciava il caso di un allevatore della zona di Bolzano che, all'interno del suo allevamento-pensione per cani, concedeva l'uso degli animali agli zoerasti e, inoltre, sfruttava gli animali utilizzandoli a scopo pornografico. Il 28 febbraio 2025, come si apprende da alcuni organi di stampa, vi è stata una *maxi*-operazione della Polizia contro la

pedopornografia *on line*: gli inquirenti hanno trovato foto e video di minori costretti a compiere atti sessuali su animali.

Ad oggi, nel nostro Paese, nessuna modifica legislativa specifica è stata introdotta per affrontare tale fenomeno, nonostante, in ogni caso, la Corte di cassazione abbia confermato che la zoerastia può essere penalmente rilevante quale maltrattamento di animali, punito dall'articolo 544-*ter* del codice penale.

Altri Paesi europei hanno già mostrato notevole interesse nei confronti dell'argomento, dotandosi di specifiche normative che ne vietano la pratica all'interno dei loro territori. Riteniamo che lo Stato italiano debba farsi carico di questa istanza, atteso che si tratta di una pratica inaccettabile, che causa inconcepibili sofferenze agli animali che ne sono oggetto e

rientra a pieno titolo nel concetto di sevizia; del resto, l'ordinamento italiano, attraverso le fattispecie di reato introdotte dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale), già punisce l'uccisione e il maltrattamento di animali, l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni che infliggono loro sevizie o strazio nonché il divieto di combattimenti tra animali.

La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, è volta a colmare la lacuna normativa determinata dall'assenza di un riferimento preciso agli atti sessuali su animali sia per atti di libidine sia nel contesto di spettacoli; in particolare, si prevede l'introduzione dell'articolo 544-*ter.1* del codice penale, in cui sono previste, nel dettaglio, disposizioni di contrasto alla zoerastia e alla zoopornografia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-ter.1 – (*Zooerastia e zoopornografia*) – Chiunque compie atti sessuali su animali o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza, produce o commercia esibizioni o spettacoli pornografici ovvero rappresenta, con qualunque mezzo, animali coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, con persone.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al secondo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al secondo comma è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi secondo, terzo e quarto, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spet-

tacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zoerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla stessa pena di cui al decimo comma soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

